



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL
SINDACO

n. 1317 del 28 MAG. 2019
2019

OGGETTO: Incarichi di P.O. - Responsabili di Settori dell'Ente, in attesa della nuova definizione della relativa disciplina, ai sensi dell'art. 13 e s.s., del CCNL 21.05.2018. - Determinazioni.

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Modica, in assenza di figure aventi qualifica dirigenziale ha assegnato gli incarichi di vertice ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e delle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del CCNL Funzioni locali 21/5/2018;
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria "D".

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

Visto che ai sensi dell'art. 40 bis, comma 4, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di Responsabile di Settore – titolare di P.O. è conferito per un periodo massimo non superiore al mandato del Sindaco e può essere rinnovato;

Visto l'art. 40 bis, comma 6, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che per il conferimento degli incarichi di responsabili di settore - titolare di posizione organizzativa il Sindaco tiene conto dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e dell'esperienza acquisiti dal personale della categoria D interessato all'incarico;

Visto l'art. 40 bis, comma 7, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che il procedimento per il conferimento dell'incarico è informato al principio della trasparenza. L'assegnazione dell'incarico è preceduta da una fase istruttoria durante la quale i dipendenti interessati, aventi titolo, presentano la propria candidatura a ricoprire l'incarico di responsabile di struttura - titolare di posizione organizzativa attraverso la consegna del proprio curriculum formativo-professionale alla Segreteria Generale.

Dato atto che con il proprio provvedimento n. 1746 del 04.07.2018 e ss.mm.ii., con cui sono stati assegnati gli incarichi di P.O. - Responsabili dei Settori dell'Ente, cui è rimessa la direzione di tali strutture di massima dimensione dell'organigramma comunale, ai sensi dell'art 109 del TUEL;

Vista la nota pervenuta allo scrivente dal Segretario Generale, con cui si segnala:

- la questione legata all'interpretazione dell'articolo 13, comma 3, del nuovo CCCNL autonomie locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, che ha previsto espressamente : *"Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL"*;
- che tale norma impone agli enti locali la definizione di un nuovo assetto delle posizioni organizzative, che in primo luogo dovrà rideterminare i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi e dovrà adottare una nuova graduazione (pesatura) delle posizioni, e ciò entro un anno dalla sottoscrizione del contratto del 21 maggio 2018;
- che in tal senso, è già predisposto lo schema di regolamento che contiene una nuova disciplina dell'assetto delle P.O. (criteri di nomina e pesatura) e, trattandosi di materia oggetto del "confronto sindacale" di cui all'art. 7 del CCNL 21.05.2018 (se richiesto), tale schema è stato trasmesso in data 15 maggio alle OO.SS. per l'informativa prevista dall'art. 5, comma 2, della stessa normativa contrattuale;
- che in tal modo è stata attivata la procedura che dovrà condurre all'approvazione, da parte della Giunta comunale, della suddetta nuova disciplina voluta dall'art. 13 del CCNL 21.05.2018 e quindi alla nuova nomina delle P.O. dell'Ente sulla base della stessa;
- che tuttavia, nelle more di tanto, va preso atto della suddetta scadenza e della sua incidenza sugli incarichi di posizione organizzativa conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20 maggio 2019;
- che alcuni dubbi interpretativi in merito sono sollevati a seguito del parere espresso dall'ARAN nell'orientamento applicativo CFL n. 7/2018, che ha ritenuto perentorio il termine dettato dall'art. 13, comma 3, del CCNL 21.05.2018;

Sentito ulteriormente in merito lo stesso Segretario Generale, che sottoscrive a conferma, e rilevato che, una più attenta analisi della fattispecie, condotta da autorevole dottrina e fatta propria da vari Enti:

- esclude una decadenza delle P.O. allo scadere dell'annualità dalla sottoscrizione del nuovo CCNL, poiché tale ipotesi afferirebbe alle figure di P.O. degli Enti con dirigenza e quindi di nomina dirigenziale, laddove, per contro, le P.O. incaricate quali figure apicali dell'Ente (ex art. 17, c. 1 del CCNL 21.05.2018), quali sono quelle di questo Ente, sono (automaticamente) i responsabili delle strutture apicali in ordine alle quali sono nominati ai sensi dell'art. 109 del TUEL;
- che, pertanto, gli incarichi delle P.O., quali figure apicali di nomina sindacale e non dirigenziale, non devono intendersi scadere il 20 maggio 2019, ma si concludono nei termini che ciascun ente ha individuato nel proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto, ancora di ulteriori autorevoli posizioni espresse nel senso che il termine del 20 maggio 2019 non sia perentorio per una serie di puntuali ragioni afferenti l'inquadramento giuridico e logico della fattispecie (vedi articolo di Luigi Olivieri del 16.05.2019):

- in quanto la norma del contratto collettivo nazionale andrebbe ad incidere su posizioni giuridiche soggettive, frutto di una negoziazione individuale e dell'esercizio dell'autonomia organizzativa degli enti. I contratti collettivi non dispongono di simili poteri. L'articolo 13, comma 3, non andava scritto in questi termini e comunque, proprio perché sottoscritto in totale

carezza di potere delle parti contraenti, esso non può in alcun modo sortire l'effetto di far scadere automaticamente incarichi individuali, legittimamente conferiti a suo tempo;

- in quanto, il nuovo assetto delle posizioni organizzative riguarda: l'eliminazione delle posizioni organizzative "di staff", un tempo disciplinate dall'articolo 8, comma 1, lettera c, del CCNL 31.3.1999, nonché il riordino delle modalità di attribuzione della retribuzione di risultato, visto che si deve modificare il finanziamento complessivo e che non opera più la disciplina secondo la quale il risultato andava compreso tra il 10% e il 25% della retribuzione di posizione. Pertanto, trattandosi di un assetto prevalentemente riferito alla rimodulazione del sistema di valutazione, non v'era alcuna necessità di prevedere una scadenza degli incarichi. La norma transitoria del CCNL avrebbe dovuto limitarsi ad imporre un termine solo per l'aggiornamento del sistema di valutazione;
- in quanto l'articolo 13, comma 3, non prevede alcuna conseguenza specifica nel caso in cui gli incarichi pregressi che sarebbero andati oltre la scadenza del 20 maggio 2019 non siano sostituiti da nuovi incarichi. Il CCNL non dispone nullità o annullabilità, nè decadenza. Nè avrebbe nemmeno potuto interessarsi della "decadenza", essendo questo un istituto proprio del diritto amministrativo: ma il contratto si interessa di diritti soggettivi connessi alla gestione del rapporto di lavoro. Dunque, eventualmente il CCNL avrebbe dovuto curarsi di disciplinare eventuali effetti dell'inadempimento alla propria prescrizione;
- in quanto, specificamente per gli enti privi di dirigenti, la disposizione in argomento è del tutto priva di senso e vieppiù inapplicabile. Infatti, sin dal 2004 esiste un automatismo per effetto del quale la posizione organizzativa spetta necessariamente ai dipendenti incaricati dal sindaco di funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Tuel. L'articolo 15, comma 1, del CCNL 22.1.2004 disponeva: *"Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999"*. Pertanto, negli enti privi di dirigenti, l'attribuzione della PO non derivava da un incarico sindacale attuativo del CCNL 22.1.2004, ma era conseguenza automatica e necessaria della preposizione del funzionario alla direzione di una struttura apicale, appunto ai sensi del citato articolo 109, comma 2, del Tuel (questo meccanismo automatico è confermato dall'articolo 17, comma 1, del CCNL 21.5.2018);
- in quanto il meccanismo degli incarichi alle PO descritto nell'articolo 14 del CCNL 21.5.2018 si applica esclusivamente agli enti con dirigenza visto che per gli enti privi di dirigenza opera l'automatismo dell'articolo 17, comma 1;

Dato atto che ai sensi dell'art. 40bis, commi 4-6 e 7, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di Responsabile di Settore – titolare di P.O. è conferito per un periodo massimo non superiore al mandato del Sindaco e può essere rinnovato;

Dato atto che antecedentemente alla data del 21 maggio 2019 è stata avviata la informativa sindacale concernente lo schema di regolamento relativo alla nuova disciplina dell'assetto delle P.O. (criteri di nomina e pesatura), per la quale è in corso la procedura di confronto richiesta dai soggetti sindacali;

Rilevato pertanto che, nelle more dell'espletamento delle procedure di confronto sindacale, devono intendersi confermate le funzioni di P.O. al funzionario posto alla direzione di struttura apicale, con conservazione del diritto alla retribuzione di posizione, in applicazione dell'articolo 2126 del codice civile, e ciò nei termini allo stato disciplinati dal provvedimento di pesatura adottato dall'Ente, sino all'adozione del nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi di P.O. e relativa graduazione;


Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente;

Ritenuta la propria competenza in merito ai sensi della vigente normativa nazionale (artt. 50 e 109 del D.Lgs. 267/2000), regionale (art. 13 della L.R. n. 7/1992) e regolamentare dell'Ente (artt. 70 e 40bis del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi);

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le funzioni di P.O. conferite con provvedimento sindacale n. 1746 del 04.07.2018 e ss.mm.ii., in quanto funzioni conferite ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del TUEL, nonchè ai sensi del vigente regolamento organizzativo dell'Ente, permangono anche dopo il 20.05.2019, e come tali devono intendersi confermate sino alle nuove nomine in attuazione della nuova disciplina regolamentare (predisposta ai sensi degli artt. 13 e ss. del CCNL 21.05.2018) in corso di adozione;
- 2) Di demandare al Segretario Generale l'avvio delle procedure amministrative per l'adeguamento della disciplina delle P.O. alla luce delle disposizioni del nuovo CCNL 21.05.2018, anche mediante riorganizzazione dell'organigramma comunale sulla scorta della relativa normativa;
- 3) Di dare atto che, sino al conferimento dei nuovi incarichi, sulla base di tale nuova disciplina, restano confermate le pesature dell'indennità di posizione già adottate dall'Ente ed applicate alle suddette P.O. incaricate, ai fini della determinazione delle relative indennità;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente;
- 5) Di disporre che la presente determinazione sia notificata, al Segretario Generale, ai titolari di P.O. già nominati ed in carica giusto provvedimento n. 1746 del 04.07.2018 e ss.mm.ii.;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori ed al Nucleo di Valutazione;
- 7) Di pubblicare il presente atto attraverso l'albo pretorio e il portale amministrazione trasparente del sito internet del Comune.


IL SINDACO
Ignazio Abbate



Visto

IL SEGRETARIO GENERALE

Giampiero Bella



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 MAG. 2019 al 12 GIU. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione